

Fattura elettronica e analogica nella professione sanitaria: istruzioni per l'uso

In tema di fatturazione, i **professionisti sanitari** devono rispettare **due norme**, che paiono talvolta in contrasto creando confusione e incertezze.

- Da una parte, infatti, dal 1.1.2024 vige l'**obbligo di emettere fattura elettronica per tutti** i titolari di partita iva, indipendentemente dal regime fiscale
- dall'altra è **fatto divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie** erogate a pazienti persone fisiche (divieto divenuto strutturale dal 2025 dopo diverse proroghe annuali).

Per capire come ci si deve comportare nella pratica, prima di tutto va compreso **cosa distingue la fattura elettronica dalla fattura cartacea/analogica**. Non è il supporto su cui viene prodotta, carta o supporto informatico.

- Per **fattura elettronica** si intende la fattura generata in modo elettronico, secondo definite specifiche tecniche, ed **inviata allo SDI** (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate).
- Per **fattura cartacea o analogica**, viceversa, si intende la fattura comunque prodotta (sia su supporto cartaceo che informatizzato) ma che **non viene inviata allo SDI**.

Il professionista sanitario deve usare l'una o l'altra tipologia **a seconda del tipo di prestazione erogata**. Sotto questo aspetto **le fatture** possono essere di **due tipi**:

- Per **prestazioni sanitarie** a pazienti persone fisiche -> in tal caso sono cartacee e vanno trasmesse al Sistema TS.
- Per **prestazioni non sanitarie**, anche qualora le stesse siano rivolte a persone fisiche -> in tal caso sono elettroniche e vanno trasmesse allo SDI.

Le prime possono essere portate in detrazione dalla persona fisica che le ha sostenute (se pagate con mezzi tracciabili), le seconde no.

Oltre a queste due fattispecie generali e ben distinguibili ci sono anche altre casistiche. Lo schema che segue aiuta a capire quali e come comportarsi in ciascuna di esse

	fattura intestata	
	a persone fisiche (con solo CF)	a persone giuridiche (con P.IVA)
prestazioni sanitarie	CASO 1 (PAZIENTI) fattura cartacea/analogica *da trasmettere al TS*	CASO 2 (es. POLIAMBULATORI, ASSICURAZIONI, FONDI SANITARI O DI WELFARE) fattura elettronica (se non riporta nella descrizione il nome e cf del paziente, altrimenti va fatta cartacea e trasmessa a TS)
prestazioni non sanitarie	CASO 3 fattura elettronica	CASO 4 fattura elettronica

Documento aggiornato al 09.03.2026